ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - -PETRALIA SOPRANA
Prot. 0006894 del 12/09/2026
I-1 (Uscita)

MIM – USR SICILIA
I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)
con plessi di Blufi, Bompietro e Petralia Sottana
Via G.L. Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495
90026 PETRALIA SOPRANA (PA)
Cod. Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820
Email PAIC83000N@istruzione.it **PEC** PAIC83000N@pec.istruzione.it
sito web www.icpetraliasoprana.edu.it

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
- AI GENITORI
- AI DOCENTI
- AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI

AL DOCENTE REFERENTE
PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA

AGLI ATTI

AL SITO WEB

e p.c. AL DSGA

CIRCOLARE N. 41

Oggetto: osservanza obbligo scolastico e giustificazioni delle assenze a.s. 2026-2027.

L'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.), con nota prot. AOODRSI45543 del 12/09/2025, tuttora valida, che si allega, avente ad oggetto: "*Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. "Decreto Caivano", convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell'obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze*", ha diramato delle precisazioni sulla natura e validità delle giustificazioni delle assenze affinché non diventino strumenti elusivi dell'obbligo scolastico.

In particolare, la citata nota, per prima cosa, ricorda che:

- il Dirigente scolastico ha il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione;
- "*sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi*";
- "*in tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di* competenza";
- "In *ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi*".

Successivamente, la nota si sofferma sulla natura e tempestività delle giustificazioni presentate dai genitori affinché possano essere considerate ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo scolastico:

- "*Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico*

MIM – USR SICILIA
I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)
con plessi di Blufi, Bompietro e Petralia Sottana
Via G.L. Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495
90026 PETRALIA SOPRANA (PA)
Cod. Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820
Email PAIC83000N@istruzione.it PEC PAIC83000N@pec.istruzione.it
sito web www.icpetraliasoprana.edu.it

di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati".

- "*Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo*".
- "*È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo*";
- "*non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico*".

Si allega:

- *Nota USR Sicilia prot. AOODRSI45543 del 12/09/2025.*

Petralia Soprana, 12 Settembre 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leonardo Amoroso)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39